

ALLEGATO 1 - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

(regolamento CE 1782/03, art. 3-4 e Allegato III)

ELENCO "A": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

- ATTO A1** DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI
- ATTO A2** DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE
- ATTO A3** DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
- ATTO A4** DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE
- ATTO A5** DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE
- ATTO A6** DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
- ATTO A7** REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI
- ATTO A8** REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97
- ATTO A8 BIS** REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE

ELENCO "B": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

- ATTO B9** DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
- ATTO B10** DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE
- ATTO B11** REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPALI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
- ATTO B12** REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI
- ATTO B13** DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA
- ATTO B14** DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI
- ATTO B15** DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

ELENCO "C": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03

- ATTO C16** DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI
- ATTO C17** DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
- ATTO C18** DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

ELENCO “A”: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2005 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA’: AMBIENTE

ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI ARTICOLO 3, ART. 4 (PARAGRAFI 1, 2, 4), ARTT. 5, 7, 8
--

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), con cui è stato divulgato l’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 427 del 25 marzo 2005 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio n. 429 del 25 marzo 2005, recante l’elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 luglio 2007: Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE. (supplemento ordinario n. 167 alla G.U. n. 170 del 24 luglio 2007);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione

delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. 6 novembre 2007, n. 258).

Recepimento regionale

- Legge regionale 12 marzo 1990, n. 12: “Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di parco, Zone di salvaguardia)” (B.U.R.P. n. 14 del 4/3/1990);
- Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)” (B.U.R.P. n. 39 del 25/9/1996);
- D.G.R. n. 37-28804 del 29/11/1999 riguardante la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di determinati territori (B.U.R.P. n. 51 del 22/12/1999), abrogata dalla D.G.R. n. 76-2950 del 22/5/2006.
- D.G.R. n. 76-2950 del 22/5/2006: Procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 228 del Trattato. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-378/01. Individuazione del nuovo sistema delle Zone di protezione Speciale (ZPS) della Regione Piemonte in attuazione della direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici” (B.U.R.P. n. 25 del 22/6/2006).

Impegni applicabili alle aziende agricole

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) che possono avere incidenze significative sugli stessi sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/97 e s.m.i.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, ai fini della verifica di conformità al presente atto, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'art. 3, 4 e 5, commi 1 e 2, nonché gli “obblighi e divieti” elencati all'art. 6 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. 6 novembre 2007, n. 258).

ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE

ARTICOLI 4 E 5

Recepimento nazionale

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL’UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA**ARTICOLO 3 PARAGRAFO 1 E 2****Recepimento nazionale**

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38)

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Essi riguardano le aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione di provenienza aziendale o extra-aziendale.

ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE**ARTICOLI 4 E 5****Recepimento nazionale**

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
 - o Art. 74, lett. pp, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, definizione di “zone vulnerabili”;
 - o Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
 - Sono designate vulnerabili all’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell’allegato 7/A – III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 alla G.U. n. 102 del 4 maggio 1999)
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12 maggio 2006).

Recepimento regionale

- D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002, recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e il relativo programma di azione (supplemento al B.U.R.P. n. 43 del 24/10/2002);
- DPGR n. 2/R del 15/03/2004: Regolamento regionale recante 'Modifiche al regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola e relativo programma d'azione);
- D.G.R. 65-8111 del 23/12/2002: "Attuazione del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione. Primi adempimenti relativi alle aziende zootecniche esistenti" (B.U.R.P. n. 5 del 30/1/2003)
- D.G.R. 89-13993 del 15/11/2004 "Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione. Definizione del termine di applicazione dell'adeguamento strutturale delle aziende agricole esistenti" (B.U.R.P. n. 52 del 30/12/2004)
- D.G.R. 42-14758 del 14/2/2005 "Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte. Misura A. Programma straordinario di sostegno all'adeguamento delle aziende zootecniche alle norme in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici"(B.U.R.P. n. 11 del 17/3/2005)
- D.G.R. 37-981 del 3/10/2005 "Attuazione del Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R, recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione: termine di adeguamento delle aziende agricole esistenti"(B.U.R.P. n. 43 del 27/10/2005).
- DPGR n. 10/R del 29/10/2007: Regolamento regionale recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" (B.U.R.P. n. 44 del 31 ottobre 2007).

Impegni applicabili alle aziende agricole

Nell'allegato 2 alla presente deliberazione sono indicati gli impegni applicabili alle aziende agricole nell'ambito del regime di condizionalità per l'anno 2008, in riferimento al Regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007.

ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

ARTICOLI 6, 13, 15, E 22, LETTERA B)

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed

- integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della -direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), con cui è stato divulgato l’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.
 - Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)
 - Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
 - Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
 - Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 428 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (G.U. n.157 dell’8 luglio 2005).
 - Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 430 recante L’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (G.U. n.156 del 7 giugno 2005);
 - Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 luglio 2007: Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE (supplemento ordinario n. 167 alla G.U. n. 170 del 24 luglio 2007);
 - Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. 6 novembre 2007, n. 258).

Recepimento regionale

- DGR n. 419-14905 del 29/11/1999 “L.R. 3 aprile 1996 n. 47. “Norme per la tutela dei biotopi” Impegno della somma di lire 1.000.000 per interventi di gestione, manutenzione, ripristino e per l’acquisizione di aree. (cap. 26395/96)”, riguardante l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) proposti dalla Regione Piemonte. (B.U.R.P. n. 5 del 5/2/1997)

Impegni applicabili alle aziende agricole

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in aree SIC che possono avere incidenze significative sulle stesse sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/97 e s.m.i.

A norma dell’articolo 2, comma 2 del Decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, ai fini della verifica di conformità al presente atto si applicano le pertinenti disposizioni di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. 6 novembre 2007, n. 258).

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

**ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI.
ARTICOLI 3, 4 E 5.**

**ATTO A7 - REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI.
ARTICOLI 6 E 8.**

**ATTO A8 - REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97.
ARTICOLO 4 E ARTICOLO 7.**

**ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8).
ARTICOLI 3, 4 E 5.**

A norma del Reg.(CE) 1782/03, gli atti da A6 a A8 bis, evidenziati nel riquadro, costituiscono un unico atto ai fini dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

Recepimento nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148);
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30)
- DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72), come modificato dal Decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 (G.U. n. 237 del 11-10-2005) a sua volta modificato dal Decreto ministeriale 23 gennaio 2007 (G.U. del 29.03.2007, n. 74)
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 166 alla GU n. 243 del 18.10.2005)";

- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n. 24 del 16 maggio 1995)
- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
- Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".

Recepimento regionale

- D.G.R. 21 luglio 2003 n. 56-10039: "Disposizioni in materia di organizzazione regionale della Banca Dati dell'Anagrafe Bovina" (B.U.R.P. n. 31 del 31.7.2003).
- D.G.R. 6 aprile 2004 n. 31-12190: "Partecipazione degli allevatori alle spese sostenute dalle ASL per l'aggiornamento della Banca Dati dell'Anagrafe Bovina" (B.U.R.P. n. 18 del 6/5/2004).

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ELENCO "B": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

ARTICOLO 3

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60).
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.).

- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002).
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).
- Decreto del Ministro della Salute 9 marzo 2007, inerente "Limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bentazone, cinosulfuron, dimetenamide, molinate, quinclorac nel territorio della Regione Piemonte, ai sensi del decreto legislativo n. 194/1995, art. 5, comma 20" (GU n. 122 del 28 maggio 2007).

Recepimento regionale

- Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 287 del 17 giugno 2003 «Prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 31 luglio 2003;
- Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2003 n. 7-10295 "Disposizioni di attuazione del DPR 23 aprile 2001 n. 290 per la vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti". – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2003.

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Il Decreto del Ministro della Salute 9 marzo 2007, in particolare, impone limitazioni all'impiego di prodotti fitosanitari in zone designate come vulnerabili nel territorio della Regione Piemonte.

ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO, E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE

ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E 7

Recepimento nazionale

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004);
- Decreto Legislativo n. 158 del 16.03.2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni di animali" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006).

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO B11 – REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE,

ARTICOLI 14, 15, 17 PARAGRAFO 1, 18, 19 E 20

Recepimento nazionale

- Articolo 4, paragrafo 1, e parte "A" dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GUCE L139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (GUCE L 139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati n. I e III del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GUCE L 035 dell'8 febbraio 2005);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 dell'1.7.2004);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);
- Provvedimento 18 aprile 2007 n. 84/CSR: Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano su "Linee Guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi"(G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

**ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI
ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15**

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria.

ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

ARTICOLO 3

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006, supplemento ordinario n. 210).

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

ARTICOLO 3

Recepimento nazionale

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n.115 del 10 luglio1996, supplemento ordinario n.115)

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI**ARTICOLO 3****Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22 agosto 2003, supplemento ordinario n.138)

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale

ELENCO "C": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI**ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI
ARTICOLI 3 E 4****Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7) – modificato dal D.lgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della Direttiva 97/2/CE) – G.U. n. 224 del 25/09/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04/08/1999;
- Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli (G.U. n. 205 del 4 settembre 2006).

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

**ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
ARTICOLI 3 E 4, PARAGRAFO 1****Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo. 30.12.1992, n. 534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7) –

modificato dal D.lgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle Direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – G.U. n. 49 del 28/02/2004;

- Nota esplicativa del 2 marzo 2005, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale

ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI ARTICOLO 4
--

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". (GU n. 95 del 24 aprile 2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306-G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28-11-2001.

Impegni applicabili alle aziende agricole

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale

**ALLEGATO 2 - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI: ATTO A4
DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO
PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE**

Di seguito vengono riportate a scopo riepilogativo ed esplicativo le norme riguardanti l'applicazione della direttiva nitrati in Piemonte (91/676/CEE); di tali norme, desunte dal Regolamento regionale DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R (al cui testo pubblicato sul BU 44 del 31 ottobre 2007 si rinvia), vengono fornite le indicazioni circa l'applicabilità al regime di condizionalità 2008 per le aziende ed i terreni ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)	Precisazioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008
TITOLO I - Norme generali	
Art. 1.	
(Oggetto e ambito di applicazione)	
Art. 2.	
(Definizioni)	
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:	
accumuli di letami: i depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità o sui terreni destinati all'utilizzazione;	
allevamenti e aziende esistenti: gli allevamenti e le aziende agricole, zootecniche o agroalmentari in esercizio alla data di entrata in vigore presente regolamento;	
ampliamento di allevamento esistente: ampliamento della capacità zootecnica che comporti la necessità di adeguamenti strutturali;	

<p align="center">Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)</p>	<p align="center">Precisazioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008</p>
<p>allevamenti intensivi: quelli soggetti alla vigente normativa in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento; applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento, mescolamento con gli strati superficiali, iniezione o interramento; area aziendale omogenea: la porzione della superficie aziendale che presenta aspetti uniformi per, ad esempio, caratteristiche dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;</p>	
<p>g) azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati: l'azienda con più del 25 per cento della superficie agricola utilizzata ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola;</p>	<p>il regolamento 10/R 2007 ha modificato la precedente definizione di azienda agricola ricadente in zona vulnerabile da nitrati stabilita dal regolamento regionale DPGR 18 ottobre 2002 n° 9/R; tale modifica rende quindi necessario il fatto che le aziende tramite la presentazione della comunicazione ai sensi dell'art. 3, verifichino la propria posizione nei confronti dell'applicazione del nuovo regolamento; la definizione, ai fini quindi dell'applicazione del regime di condizionalità 2008, assumerà rilievo per le aziende agricole esistenti solo dopo il 30 giugno 2008, in relazione a quanto stabilito dall'art. 32 del regolamento regionale 10/R.</p>
<p>bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;</p>	
<p>concime azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;</p>	
<p>concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;</p>	
<p>consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento;</p>	
<p>destinatario: il soggetto che riceve gli effluenti zootecnici sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;</p>	

Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)	Precisazioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008
<p>effluenti zootecnici: le miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera;</p> <p>effluenti zootecnici palabili o non palabili: gli effluenti zootecnici in grado o non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;</p> <p>fanghi: i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);</p> <p>fertilizzanti: le sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi gli effluenti zootecnici, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti);</p> <p>fertirrigazione: l'applicazione al terreno effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;</p> <p>letami: gli effluenti zootecnici palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera, sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:</p> <p>1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;</p> <p>2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;</p> <p>3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3;</p> <p>4) i letami, i liquami e i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;</p> <p>liquami: gli effluenti zootecnici non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:</p> <p>1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;</p> <p>2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;</p> <p>3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;</p>	

Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)	Precisazioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008
<p>4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3;</p> <p>5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati. Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono assimilate ai liquami; qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Capo II;</p> <p>stallatico: gli escrementi, l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati, ai sensi del regolamento CE 1774/2002 e sue modificazioni;</p> <p>stoccaggio: il deposito temporaneo degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente regolamento;</p> <p>trattamento: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti zootecnici o delle acque reflue di cui al presente regolamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;</p> <p>utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti zootecnici, nonché delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari individuate dal presente regolamento, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute, ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;</p> <p>titoli d'uso: i titoli di disponibilità dei terreni destinati all'utilizzazione agronomica, ivi compresi quelli destinati esclusivamente all'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue disciplinati dal presente regolamento (c.d. asservimenti).</p>	
Art. 3.	
(Comunicazione)	

<p align="center">Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)</p>	<p align="center">Precisazioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008</p>
<p>1. L'utilizzazione agronomica è soggetta a comunicazione, redatta in conformità all'Allegato II, Parte A e presentata dal legale rappresentante dell'azienda che produce ed intende utilizzare gli effluenti zootecnici o le acque reflue di cui al presente regolamento tramite procedure collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte, di seguito denominata Anagrafe unica.</p>	<p>Al fini del regime di condizionalità tale articolo si applica alle sole aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati e relativamente all'anno 2008 si deve tenere conto di quanto disposto dall'art 32:</p> <p>Per le aziende esistenti la comunicazione e il relativo Piano di utilizzazione agronomica sono presentati entro il 30 giugno 2008, tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte nell'ambito dell'Anagrafe unica, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento.</p>
<p>2. La comunicazione di cui al comma 1, è parte integrante del fascicolo aziendale. Per le nuove aziende la comunicazione è effettuata almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica.</p>	<p>idem come sopra</p>
<p>3. Qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e applicazione al terreno siano suddivise fra più soggetti, questi sono singolarmente tenuti alla presentazione di una comunicazione relativa alle specifiche attività svolte.</p>	<p>idem come sopra</p>
<p>4. Il soggetto tenuto alla comunicazione aggiorna, tramite le procedure di cui al comma 1, le informazioni relative all'utilizzazione agronomica almeno una volta nell'ambito di ogni anno solare, fermo restando l'obbligo di effettuare variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico almeno 20 giorni prima dell'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici o delle acque reflue. L'autorità competente effettua le verifiche sul regolare svolgimento delle operazioni di utilizzazione agronomica sulla base dei dati e delle informazioni disponibili nell'Anagrafe unica al momento del controllo.</p>	<p>idem come sopra</p>
<p>Art. 4.</p>	
<p>(Piano di utilizzazione agronomica)</p>	

<p align="center">Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)</p>	<p align="center">Precisazioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008</p>
<p>1. Le aziende, che producono in un anno un quantitativo superiore a 6.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti zootecnici e gli allevamenti intensivi sono tenuti alla presentazione, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 3 e con le modalità previste per la stessa, di un Piano di utilizzazione agronomica completo redatto in conformità all'Allegato II, Parte B.</p>	<p>Al fini del regime di condizionalità tale articolo si applica alle sole aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati tenendo conto di quanto disposto dall'art 32.</p>
<p>2. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, sono tenute alla presentazione del Piano di utilizzazione, almeno nella forma semplificata, anche le aziende che producono un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 3.000 chilogrammi e inferiore o uguale a 6.000 chilogrammi.</p>	<p>Idem come sopra</p>
<p>3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alla quantità di effluente, anche alle aziende che svolgono singole fasi di utilizzazione agronomica.</p>	<p>Idem come sopra</p>
<p>Art. 5.</p>	
<p>(Registrazione delle fertilizzazioni e trasporto)</p>	
<p>1. Al fine di garantire un adeguato controllo sulla movimentazione del materiale destinato all'utilizzazione agronomica, le aziende sono tenute agli obblighi di registrazione delle fertilizzazioni e di documentazione del trasporto di cui all'Allegato III.</p>	<p>Al fini del regime di condizionalità tale articolo si applica alle sole aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati tenendo conto di quanto disposto dall'art 32.</p>
<p>2. Le registrazioni e la documentazione di trasporto di cui al comma 1 sono conservate per un minimo di tre anni e rese disponibili alle autorità preposte al controllo della stessa.</p>	<p>Idem come sopra</p>
<p>ALLEGATO III</p>	
<p>(Art. 5)</p>	
<p>Registrazione delle fertilizzazioni e documenti di trasporto</p>	
<p>Parte A – Registrazione delle fertilizzazioni</p>	

<p align="center">Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)</p>	<p align="center">Precisazioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008</p>
<p>Allo scopo di dimostrare la rispondenza tra i principi agronomici presentati nel Piano di utilizzazione e le operazioni di fertilizzazione effettuate, le aziende tenute alla redazione del Piano stesso, sia in forma completa che semplificata, devono registrare e conservare per un minimo di tre anni un'apposita scheda delle operazioni di fertilizzazione effettuate, con riguardo particolare all'apporto di azoto e fosforo, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.</p> <p>Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla inerente l'operazione di fertilizzazione e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.</p> <p>Le aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati diverse da quelle sopra indicate e con un fabbisogno colturale di azoto, calcolato sulla base degli asporti, superiore a 3.000 chilogrammi annui sono tenute:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alla valutazione annuale del fabbisogno in termini di unità fertilizzanti azotate, fosfatiche e potassiche delle colture anche desunte dal sistema informatizzato dell'Anagrafe unica; 2) alla compilazione e conservazione del registro delle operazioni colturali di fertilizzazione o, in alternativa, alla conservazione per un minimo di tre anni delle registrazioni o della documentazione giustificativa relativa all'acquisto ed alle cessioni dei concimi azotati, fosfatici e potassici da cui si possa desumere la quantità di unità fertilizzanti utilizzata. <p>Sono esonerate dagli obblighi di cui sopra le aziende agricole che, nel rispetto dei limiti di apporto azotato di origine zootecnica e del fabbisogno complessivo di azoto delle colture, utilizzano una quota significativa di azoto derivante da effluenti zootecnici o ammendanti di tipo organico di origine extra aziendale, allo scopo di fertilizzare le proprie colture; tali apporti organici dovranno comunque essere oggetto di registrazione annuale, da parte dell'azienda agricola cedente o di quella utilizzatrice, nell'ambito della comunicazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento; le informazioni riguardanti la significatività del livello di apporto organico, nonché il livello di integrazione azotata e fosfatica alla coltura, verranno precisate tramite il sistema informativo della Regione Piemonte, sulla base di criteri inerenti la disponibilità territoriale di matrici di tipo organico.</p>	<p>Al fini del regime di condizionalità tale articolo si applica alle sole aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati tenendo conto di quanto disposto dall'art 32.</p>
<p align="center">Parte B – Documenti di trasporto</p>	

<p align="center">Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)</p>	<p align="center">Precisazioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008</p>
<p>In caso di trasporto di acque reflue e di effluenti zootecnici di aziende con produzione azotata di origine zootecnica superiore a 3.000 chilogrammi annui su terreni in uso all'azienda produttrice, nonché di aziende che utilizzano effluenti provenienti da altri allevamenti in quantità superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo, la documentazione di accompagnamento del trasporto effettuato dall'azienda stessa è costituita da copia della comunicazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento.</p> <p>In caso di trasporto di effluenti zootecnici e di acque reflue effettuato per conto dell'azienda produttrice o utilizzatrice da soggetti terzi, la documentazione di accompagnamento del trasporto è costituita da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. copia della comunicazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento; 2. natura e quantità degli effluenti e delle acque trasportati; 3. estremi identificativi del mezzo di trasporto utilizzato; 4. estremi identificativi dell'eventuale azienda destinataria. <p>In caso di trasporto di acque reflue e di effluenti zootecnici di aziende con produzione azotata di origine zootecnica superiore a 3.000 chilogrammi su terreni diversi da quelli in uso all'azienda, la documentazione di accompagnamento del trasporto è costituita da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. copia della comunicazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento; 2. libretto di circolazione del mezzo di trasporto utilizzato; 3. natura e quantità degli effluenti e delle acque trasportati; 4. estremi identificativi dell'azienda destinataria. 	<p>Al fini del regime di condizionalità tale articolo si applica alle sole aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati tenendo conto di quanto disposto dall'art 32.</p>
<p>ALLEGATO IV (Art. 26, comma 5) Irrigazione</p>	

<p>Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)</p> <p>I volumi irrigui da apportare ai terreni sui quali sono distribuiti effluenti di origine zootecnica, a integrazione della componente minerale della concimazione, dovranno essere dimensionati per limitare l'infiltrazione negli orizzonti subsuperficiali delle acque somministrate, che potrebbero portare alle falde azoto in forma nitrica disciolta o trascinare sostanze in sospensione, nonché per limitare il ruscellamento verso il reticolo superficiale artificiale o naturale.</p> <p>A tal fine, con riferimento alle particelle di terreno che ricevono acqua in forma turnata, non è consentito l'apporto di liquami o l'interramento di letame il giorno precedente a quello in cui cade la ruota irrigua. Analogamente per le particelle che ricevono acqua "alla domanda" non è consentito apportare liquami o interrare letame il giorno che precede il programmato intervento irriguo.</p> <p>Fa eccezione a quanto precisato l'attività di fertirrigazione.</p> <p>Sulle particelle irrigue in cui vengono distribuiti gli effluenti animali è consigliata l'adozione delle tecniche irrigue che consentono il dimensionamento adeguato dei volumi d'acqua da apportare e la loro regolare distribuzione quali ad esempio i metodi ad aspersione o a microirrigazione.</p> <p>Nell'ambito del Codice di buona pratica agricola per l'irrigazione previsto dal Piano regionale di tutela delle acque, saranno fornite ulteriori indicazioni tecniche per una corretta irrigazione. Dettagli aggiuntivi potranno inoltre derivare dai risultati dell'attività sperimentale in corso avviata dalla Regione Piemonte in materia di fertirrigazione.</p>	<p>Precisazioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008</p> <p>Ai fini del regime di condizionalità tale articolo si applica alle sole aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati tenendo conto di quanto disposto dall'art 32.</p>
<p>TITOLO II -Zone <u>non</u> designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola</p>	
<p>Sezione I</p>	
<p>Criteria generali e divieti</p>	
<p>Art. 6.</p>	
<p>(Criteria generali di utilizzazione agronomica)</p>	

<p align="center">Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)</p>	<p align="center">Precisazioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008</p>
<p>1. L'utilizzazione agronomica è consentita purché siano garantiti:</p>	
<p>a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque;</p>	
<p>b) l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture.</p>	
<p>Art. 7.</p>	
<p>(Divieti di utilizzazione dei letami)</p>	<p>Al fini del regime di condizionalità tale articolo si applica alle sole aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati</p>
<p>Art. 8</p>	
<p>(Divieti di utilizzazione dei liquami)</p>	<p>Al fini del regime di condizionalità tale articolo si applica alle sole aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati</p>
<p>Sezione II</p>	
<p>Trattamento e contenitori di stoccaggio</p>	
<p>Art. 9.</p>	
<p>(Trattamenti)</p>	<p>Al fini del regime di condizionalità tale articolo si applica alle sole aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati</p>
<p>Art. 10.</p>	
<p>(Stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili)</p>	

<p align="center">Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)</p>	<p align="center">Precisazioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008</p>
<p>1. Gli effluenti zootecnici palabili destinati all'utilizzazione agronomica sono raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.</p>	<p>Al fini del regime di condizionalità tale articolo si applica alle sole aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati con le precisazioni di cui all'art. 32, anche per quanto riguarda le modalità di adeguamento.</p>
<p>2. Fermo restando quanto disposto al comma 7, lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione.</p>	<p>Idem come sopra</p>
<p>3. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio della platea.</p>	<p>Idem come sopra</p>
<p>5. Il dimensionamento della platea di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è calcolato sulla base dei coefficienti di cui alla tabella 1 dell'Allegato I.</p>	<p>Idem come sopra</p>
<p>7. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:</p>	<p>Idem come sopra</p>
<p>a) le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate;</p>	<p>Idem come sopra</p>
<p>b) le fosse profonde dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati nell'allevamento a terra nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.</p>	<p>Idem come sopra</p>
<p>8. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili, fatti salvi i casi in cui i medesimi vengano accumulati in pozzetti annessi alle platee o le modalità di gestione ne consentano la significativa riduzione dei volumi.</p>	<p>Idem come sopra</p>

<p align="center">Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)</p>	<p align="center">Precisazioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008</p>
<p>9. Fatta eccezione per gli adeguamenti imposti dal presente regolamento, è vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po.</p> <p>10. Le aree non impermeabilizzate funzionalmente connesse alle strutture di allevamento ed interessate dalla presenza di animali sono soggette a periodica asportazione degli effluenti al fine di evitare accumuli di deiezioni. Sono inoltre adottati accorgimenti volti a contenere i fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque meteoriche e di sgrondo.</p>	<p>Idem come sopra</p> <p>Idem come sopra</p>
<p>Art. 11.</p>	
<p>(Accumulo dei letami)</p>	
<p>1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami maturi, a valle dello stoccaggio effettuato ai sensi dell'articolo 10, esclusi gli altri materiali assimilati, è ammesso per un periodo non superiore a tre mesi.</p>	<p>Ai fini del regime di condizionalità tale articolo si applica ai soli terreni ricadenti in zona vulnerabile da nitrati dal 1 gennaio 2008.</p>
<p>2. L'accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti non ancora lavorati ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi.</p>	<p>Idem come sopra</p>
<p>3. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso punto per più di una stagione agraria e ed è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze:</p>	<p>Idem come sopra</p>
<p>5 metri dalle sponde o dal reticolo minore di drenaggio;</p>	<p>Idem come sopra</p>
<p>30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali;</p>	<p>Idem come sopra</p>
<p>40 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;</p>	<p>Idem come sopra</p>
<p>50 metri da abitazioni e 20 metri da strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali;</p>	<p>Idem come sopra</p>
<p>4. La conduzione dell'accumulo deve essere tale da:</p>	<p>Idem come sopra</p>

<p align="center">Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)</p>	<p align="center">Precisazioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008</p>
<p>a) limitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo e il contatto con acque di ristagno; a tale scopo, in assenza di copertura superiore, fatte salve le modifiche conseguenti alla permanenza in campo, l'accumulo deve svilupparsi in altezza favorendo il deflusso superficiale delle acque piovane;</p> <p>b) garantire il drenaggio del percolato prima del trasferimento in campo durante le fasi di stoccaggio;</p> <p>c) favorire l'aerazione della massa.</p> <p>5. L'accumulo è vietato ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po nei territori ricadenti in Fascia A e nei terreni sistemati a campoletto.</p> <p>6. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite, nel rispetto delle finalità del presente regolamento, specifiche norme per la realizzazione di cumuli eseguiti nell'ambito dell'agricoltura biologica o di forme tradizionali di valorizzazione della sostanza organica.</p>	<p>Idem come sopra</p> <p>Idem come sopra</p> <p>Idem come sopra</p> <p>Idem come sopra</p> <p>Non rilevante ai fini della condizionalità</p>
<p>Art. 12.</p>	
<p>(Stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili)</p>	
<p>1. Gli effluenti zootecnici non palabili destinati all'utilizzazione agronomica sono raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.</p> <p>2. Gli stoccaggi degli effluenti zootecnici non palabili sono realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando tali acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.</p>	<p>Al fini del regime di condizionalità tale articolo si applica alle sole aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati con le precisazioni di cui all'art. 32, anche per quanto riguarda le modalità di adeguamento.</p> <p>Idem come sopra.</p>

<p align="center">Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)</p>	<p align="center">Precisazioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008</p>
<p>3. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare, tenuto conto dei valori medi di evaporazione, deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici. Deve essere in ogni caso prevista l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché delle acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie, dei valori medi di evaporazione e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.</p>	<p>Idem come sopra.</p>
<p>4. Il fondo e le pareti dei contenitori sono adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti zootecnici stessi all'esterno.</p>	<p>Idem come sopra.</p>
<p>5. Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità $K > 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori sono impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.</p>	<p>Idem come sopra.</p>
<p>6. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 chilogrammi di azoto all'anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.</p>	<p>Idem come sopra.</p>
<p>7. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio è calcolato in modo tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.</p>	<p>Idem come sopra.</p>
<p>13. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.</p>	<p>Al fini del regime di condizionalità tale articolo si applica alle sole aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati dal 1 gennaio 2008.</p>

<p align="center">Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)</p> <p>14. Fatta eccezione per gli adeguamenti imposti dal presente regolamento, è vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po.</p> <p>15. Le aree non impermeabilizzate funzionalmente connesse alle strutture di allevamento ed interessate dalla presenza di animali sono soggette a periodiche asportazione degli effluenti al fine di evitare accumuli di deiezioni. Sono inoltre adottati accorgimenti volti a contenere i fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque meteoriche e di sgrondo.</p>	<p align="center">Precisazioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008</p> <p>Idem come sopra.</p> <p>Idem come sopra.</p>
Sezione III	
Modalità di utilizzazione agronomica	
Art. 13.	
(Tecniche di distribuzione)	Norme relative ad aziende e terreni ricadenti in zone non vulnerabili da nitrati e quindi prive di rilevanza ai fini dell'applicazione del regime di condizionalità.
Art. 14.	
(Dosi di applicazione)	Norme relative ad aziende e terreni ricadenti in zone non vulnerabili da nitrati e quindi prive di rilevanza ai fini dell'applicazione del regime di condizionalità.
CAPO II	
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA AZIENDE AGRICOLE E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI	Non rilevanti dal punto di vista dell'applicazione della condizionalità 2008
Art. 15.	Idem come sopra

Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)	Precisioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008
(Ambito di applicazione)	
Art. 16.	Idem come sopra
(Criteri generali di utilizzazione)	
Art. 17.	Idem come sopra
(Divieti di utilizzazione)	
Art. 18.	Idem come sopra
(Stoccaggio e trattamento)	
Art. 19.	Idem come sopra
(Tecniche di distribuzione)	
Art. 20.	Idem come sopra
(Dosi di applicazione)	
TITOLO III - Programma di azione per le zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola	
Art. 21.	
(Disposizioni generali)	
1. Nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue di cui al presente regolamento e degli altri fertilizzanti è soggetta alle disposizioni di cui al presente Titolo, che costituiscono il relativo Programma d'azione.	

Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)	Precisioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008
2. Fermo restando quanto previsto al presente Titolo, per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, Capo II.	
Art. 22. (Divieti di utilizzazione dei letami, degli altri ammendanti organici e dei concimi azotati)	
1. L'utilizzazione agronomica del letame, dei materiali ad esso assimilati e degli altri ammendanti organici, nonché dei concimi azotati è vietata:	applicabile dal 1 gennaio 2008
a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;	applicabile dal 1 gennaio 2008
b) nei boschi;	applicabile dal 1 gennaio 2008
c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;	applicabile dal 1 gennaio 2008
d) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua classificati ai sensi del Piano Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po e di quelli soggetti agli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque;	applicabile dal 1 gennaio 2008
e) entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;	applicabile dal 1 gennaio 2008
f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;	applicabile dal 1 gennaio 2008
g) nelle ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati;	applicabile dal 1 gennaio 2008
h) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;	applicabile dal 1 gennaio 2008
i) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.	applicabile dal 1 gennaio 2008

Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)	Precisioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008
2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.	applicabile dal 1 gennaio 2008
Art. 23. (Divieti di utilizzazione dei liquami e dei fanghi)	
1. L'utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi è vietata:	applicabile dal 1 gennaio 2008
a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato nella fase di impianto della coltura e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;	applicabile dal 1 gennaio 2008
b) nei boschi;	applicabile dal 1 gennaio 2008
c) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;	applicabile dal 1 gennaio 2008
d) entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;	applicabile dal 1 gennaio 2008
e) in prossimità di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada:	applicabile dal 1 gennaio 2008
1) 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione;	applicabile dal 1 gennaio 2008
2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati.	applicabile dal 1 gennaio 2008
f) in prossimità di abitazioni, sulla base dei seguenti limiti misurati dal confine dell'insediamento abitativo:	applicabile dal 1 gennaio 2008
1) 50 metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea in pressione;	applicabile dal 1 gennaio 2008
2) 10 metri, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e, fatta eccezione per i prati, il tempestivo o immediato interramento;	applicabile dal 1 gennaio 2008
g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;	applicabile dal 1 gennaio 2008

<p align="center">Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)</p>	<p align="center">Precisazioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008</p>
h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;	applicabile dal 1 gennaio 2008
i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;	applicabile dal 1 gennaio 2008
j) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;	applicabile dal 1 gennaio 2008
k) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;	applicabile dal 1 gennaio 2008
l) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;	applicabile dal 1 gennaio 2008
m) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.	applicabile dal 1 gennaio 2008
2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere c) e d), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, di larghezza corrispondente a quelle indicate all'articolo 22, comma 1, lettere c), d) ed e); è altresì raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.	applicabile dal 1 gennaio 2008
3. L'utilizzo dei liquami e dei fanghi è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10 per cento; tale limite può essere incrementato, comunque non oltre il 20 per cento, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento e almeno nel rispetto delle seguenti prescrizioni volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:	applicabile dal 1 gennaio 2008
a) dosi di liquami e di fanghi frazionate in più applicazioni;	applicabile dal 1 gennaio 2008
b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le dodici ore sui seminativi in prearatura;	applicabile dal 1 gennaio 2008
c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;	applicabile dal 1 gennaio 2008
d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.	applicabile dal 1 gennaio 2008

<p align="center">Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)</p>	<p align="center">Precisazioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008</p>
<p>4. Nel caso di aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, le province possono individuare i territori per i quali i limiti di pendenza stabiliti al comma 3 possono essere superati, fino ad un massimo del 25 per cento; tale possibilità è ammessa solo in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento e purché siano garantiti:</p>	<p>applicabile dal 1 gennaio 2008</p>
<p>a) il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3;</p> <p>b) il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 chilogrammi per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti zootecnici, comunque non superiori a 170 di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici.</p>	<p>applicabile dal 1 gennaio 2008</p>
<p>Art. 24.</p>	
<p>(Stoccaggio, accumulo e trattamenti)</p>	
<p>1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e per l'accumulo dei letami si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.</p>	<p>Al fini del regime di condizionalità tale articolo si applica con le precisazioni di cui all'art. 32, anche per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle aziende esistenti.</p>
<p>2. La capacità di stoccaggio per i materiali palabili non può essere inferiore al volume di materiale prodotto in 90 giorni, fatta eccezione per le deiezioni degli avicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per le quali non può essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.</p>	<p>Idem come sopra</p>
<p>3. La capacità di stoccaggio per i materiali non palabili, calcolata in rapporto alla quantità di effluenti prodotti durante la stabulazione del bestiame, al netto del vuoto sanitario, non può essere inferiore al volume di materiale prodotto in:</p>	<p>Idem come sopra</p>
<p>a) 120 giorni per gli allevamenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicaprini, in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini;</p>	<p>Idem come sopra</p>
<p>b) 180 giorni per:</p>	<p>Idem come sopra</p>

Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)	Precisioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008
1) gli allevamenti di bovini da carne, suini e avicoli;	Idem come sopra
2) gli allevamenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicaprini, in aziende diverse da quelli di cui alla lettera a).	Idem come sopra
4. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.	Idem come sopra
5. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.	
Art. 25.	
(Modalità di utilizzazione agronomica)	
1. L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietata nella stagione autunno-invernale, ed in particolare nei seguenti periodi minimi:	applicabile dal 1 gennaio 2008
a) dal 15 novembre al 15 febbraio per i concimi azotati e gli ammendanti organici, per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad eccezione delle deiezioni degli avicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al sessantacinque per cento per le quali vale il periodo di divieto dal 1° novembre al 28 febbraio;	applicabile dal 1 gennaio 2008
b) per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue:	applicabile dal 1 gennaio 2008
1) dal 15 novembre al 15 febbraio, nel caso di terreni con prati avvicendati cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con colture di copertura;	applicabile dal 1 gennaio 2008
2) dal 15 ottobre al 15 febbraio, nel caso di terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al numero 1);	applicabile dal 1 gennaio 2008
Art. 26.	
(Dosi di applicazione dei fertilizzanti)	

<p align="center">Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)</p>	<p align="center">Precisazioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008</p>
<p>1. Al fine di garantire il riequilibrio territoriale dell'utilizzo dei fertilizzanti, attraverso l'incremento dell'efficienza azotata degli effluenti zootecnici in sostituzione di concimi azotati, sono prioritariamente impiegati come fertilizzanti, ove disponibili, gli effluenti zootecnici, la cui quantità di applicazione al terreno è calcolata tenendo conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori.</p>	<p>applicabile dal 1 gennaio 2008</p>
<p>2. La quantità di effluente zootecnico di cui al comma 1 non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 chilogrammi per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l'applicazione degli effluenti zootecnici e calcolato sulla base dei valori della tabella 2 dell'Allegato I o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati nell'allegato stesso.</p>	<p>Ai fini del regime di condizionalità tale comma si applica con le precisazioni di cui all'art. 32 per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle aziende esistenti.</p>
<p>3. I limiti di cui al comma 2 sono comprensivi delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici di origine animale e dalle acque reflue di cui al presente regolamento.</p>	<p>Idem come sopra</p>
<p>4. Le dosi di effluente zootecnico, applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto, e l'eventuale integrazione di concimi azotati e di ammendanti organici sono giustificate nel Piano di utilizzazione agronomica. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.</p>	<p>applicabile dal 1 gennaio 2008</p>
<p>5. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:</p>	<p>applicabile dal 1 gennaio 2008</p>
<p>a) l'uniformità di applicazione del fertilizzante;</p> <p>b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche, comprendenti la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;</p> <p>c) la corretta applicazione al terreno di tutti i fertilizzanti utilizzati;</p>	<p>applicabile dal 1 gennaio 2008</p>
	<p>applicabile dal 1 gennaio 2008</p>

Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)	Precisazioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008
d) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;	applicabile dal 1 gennaio 2008
e) la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui all'Allegato IV al presente regolamento.	applicabile dal 1 gennaio 2008
6. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura o altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.	applicabile dal 1 gennaio 2008
7. L'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti e degli ammendanti organici deve avvenire nel rispetto dei criteri generali stabiliti nell'Allegato V.	applicabile dal 1 gennaio 2008
ALLEGATO V (Art. 26, comma 7)	
Utilizzazione agronomica dei fertilizzanti e ammendanti organici	
<p>Allo scopo di ridurre i fenomeni di perdita d'azoto per lisciviazione ed ottimizzare l'efficienza della concimazione, la distribuzione dell'azoto deve avvenire nelle fasi di maggior necessità delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo in più somministrazioni.</p> <p>Fatta eccezione per l'uso agronomico di effluenti zootecnici, acque reflue e ammendanti organici, le concimazioni azotate sono consentite soltanto in presenza della coltura o al momento della semina, ad eccezione dei seguenti casi di presemina:</p> <p>1) su colture annuali a ciclo primaverile estivo, limitando al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;</p> <p>2) con impiego di concimi contenenti più elementi nutritivi.</p> <p>Nei casi 1 e 2, a far data dal 1° gennaio 2009 la somministrazione di N in presemina non può essere superiore a 30 chilogrammi per ettaro.</p> <p>Fatte salve le norme più restrittive indicate dal presente regolamento per le singole colture, non sono ammessi apporti in un'unica soluzione superiori ai 100 chilogrammi per ettaro di N per le colture erbacee ed orticole ed a 60 chilogrammi per ettaro per le colture arboree.</p> <p>Anche nel caso di utilizzo prevalente di concimi azotati di sintesi, la distribuzione in campo deve essere effettuata con quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse.</p>	applicabile dal 1 gennaio 2008

<p>Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)</p>	<p>Precisazioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008</p>
<p>TITOLO IV - Norme finali e transitorie</p>	
<p>Art. 27. (Controlli)</p>	<p>Non rilevante ai fini del regime di condizionalità 2008</p>
<p>Art. 28. (Ulteriori controlli in zone vulnerabili)</p>	<p>Non rilevante ai fini del regime di condizionalità 2008</p>
<p>Art. 30. (Formazione e informazione degli agricoltori)</p>	<p>Non rilevante ai fini del regime di condizionalità 2008</p>
<p>Art. 31. (Gestione delle informazioni connesse all'utilizzazione agronomica)</p>	<p>Non rilevante ai fini del regime di condizionalità 2008</p>
<p>Art. 32. (Norme transitorie)</p>	<p></p>
<p>1. Per le aziende esistenti la comunicazione e il relativo Piano di utilizzazione agronomica sono presentati entro il 30 giugno 2008, tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte nell'ambito dell'Anagrafe unica, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento.</p> <p>2. Le aziende che, alla luce della comunicazione e del Piano di cui al comma 1, debbano effettuare investimenti finalizzati al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, entro il 31 dicembre 2008 presentano alle province competenti per territorio, per la relativa approvazione, un programma di adeguamento redatto secondo lo schema stabilito dalla Giunta regionale entro il 31 marzo 2008; lo stesso schema stabilisce, inoltre, le tolleranze massime ammissibili per l'adeguamento strutturale delle aziende.</p>	<p>Tale comma risulta di particolare rilevanza ai fini dell'applicazione del regime di condizionalità 2008 per le aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati</p> <p>Idem come sopra</p>

Norme relative all'applicazione della direttiva nitrati (DPGR 29 ottobre 2007 n° 10/R)	Precisioni relative alle modalità di applicazione al regime di condizionalità nel corso dell'anno 2008
3. Ferme restando le scadenze definite dalle deliberazioni della Giunta regionale attuative del regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione), le previsioni del programma di adeguamento di cui al comma 2 e le eventuali prescrizioni dettate in merito dalla provincia competente sono realizzate entro due anni dall'intervenuta approvazione del predetto programma.	Idem come sopra
4. Per le aziende esistenti che procedono all'utilizzazione agronomica delle deiezioni degli avicicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento il divieto di cui all'articolo 25 si applica entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.	Idem come sopra
5. Fatta eccezione per i casi di ampliamento di allevamenti zootecnici esistenti, le aziende zootecniche che, in applicazione delle disposizioni regionali vigenti in materia, abbiano provveduto all'adeguamento delle proprie strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e l'entrata in vigore del presente regolamento, sono esonerate dall'eventuale obbligo di ulteriore adeguamento delle strutture stesse in applicazione di diversi limiti imposti dal presente regolamento, fino al 31 dicembre 2013.	Idem come sopra
Art. 33.	
(Abrogazioni)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità 2008
Art. 34.	
(Entrata in vigore)	
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.	

**ALLEGATO 3 - NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN
BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI**
(regolamento CE 1782/03, art. 5 e Allegato IV)

NORMA 1.1 INTERVENTI DI REGIMAZIONE TEMPORANEA DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI TERRENI IN PENDIO

NORMA 2.1 GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI COLTURALI

NORMA 2.2 AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE

NORMA 3.1 DIFESA DELLA STRUTTURA DEL SUOLO ATTRAVERSO IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI SGONDO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E L'USO ADEGUATO DELLE MACCHINE

NORMA 4.1 PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE

NORMA 4.2 GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE

NORMA 4.3 MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI

NORMA 4.4 MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

CAMPO DI CONDIZIONALITA': BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

PREMESSA

Circa l'ambito di applicazione, riportato per ciascuna delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, va ricordato che, a norma dell'articolo 2, comma 3 del DM n. 12541 del 21/12/2006, tali norme riguardano le superfici agricole dell'azienda sia nel caso in cui sia beneficiaria di pagamenti diretti sia nel caso in cui sia beneficiaria delle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento CE n. 1698/05.

Obiettivo 1 - EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee**NORMA 1.1****Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio****Ambito di applicazione**

Superfici di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del D.M. n. 12541 del 21/12/2006 e successive modifiche e integrazioni:

superfici a seminativo utilizzate per coltivazioni agricole, comprese le coltivazioni in serra e sotto ripari fissi e mobili e le superfici consentite dai paragr. a) e b) dell'art. 55 del reg. (CE) 1782/2003. Sono escluse le superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate per tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione e ammissibili all'aiuto diretto.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Impegni applicabili alle aziende agricole

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziati dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni.

In conformità all'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, modificato dal Decreto n. 13286 del 18 ottobre 2007, la norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza, affinché l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione dei solchi stessi e sia convogliata in fossi ed alvei naturali disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati, in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento, a non più di 80 m l'uno dall'altro.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

Sono ammesse deroghe laddove, a causa dell'elevata pendenza, la realizzazione dei solchi acquai temporanei comporterebbe rischi per la stabilità del mezzo meccanico o laddove sia assente una rete di canali irrigui o artificiali in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai.

In tali casi, al fine di proteggere il suolo dall'erosione è necessario un intervento alternativo che consiste nel realizzare, con modalità atte ad assicurare la funzionalità delle macchine e la sicurezza degli operatori, fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a 5 metri e ad una distanza di non più di 60 metri le une dalle altre.

Obiettivo 2 - SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO:
Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1:
Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Ambito di applicazione

Superfici di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del D.M. n. 12541 del 21/12/2006 e successive modifiche e integrazioni:

superfici a seminativo utilizzate per coltivazioni agricole, comprese le coltivazioni in serra e sotto ripari fissi e mobili e le superfici consentite dai paragr. a) e b) dell'art. 55 del reg. (CE) 1782/2003; superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate per tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione e ammissibili all'aiuto diretto.

Impegni applicabili alle aziende agricole

Al fine di favorire la conservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere a una corretta gestione dei residui colturali.

In conformità all'articolo 2, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, modificato dal Decreto n. 13286 del 18 ottobre 2007, la norma vieta la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Deroghe

Sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso.
2. nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. In questi casi è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
3. Interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Qualora ci si avvalga di una deroga al divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, devono essere comunque rispettate le norme vigenti per la prevenzione degli incendi e gli eventuali regolamenti locali in materia.

Secondo quanto previsto dalla L.R. n. 16 del 9/6/1994 ("Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi"), sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale ad una distanza inferiore a m. 50 da terreni boscati o cespugliati.

Inoltre, riguardo alla deroga che ammette la bruciatura delle stoppie nelle risaie, in provincia di Vercelli si applica il Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 347 del 15 settembre 1998, il quale prevede che la combustione delle stoppie e dei residui vegetali in genere sia consentita alle seguenti condizioni:

- si può effettuare dal 1° marzo al 15 dicembre;
- deve essere effettuata ad una distanza superiore a m. 100 dal limite delle carreggiate delle strade provinciali e, comunque, di pubblico transito, nonché dalle case, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile;
- deve essere effettuata in un luogo preventivamente circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco;
- per ciascuna azienda di superficie fino a 100 ettari, può riguardare giornalmente una superficie non superiore ai 5 ha;
- per ciascuna azienda di superficie superiore a 100 ettari, non può superare un ventesimo della superficie aziendale totale;
- è consentita esclusivamente nelle ore diurne, in assenza di vento e di nebbia;
- deve esaurirsi inderogabilmente entro e non oltre le ore 17.00 o le ore 18.00 nel periodo dell'ora legale.

NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture
--

Ambito di applicazione

Superfici di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del D.M. n. 12541 del 21/12/2006 e successive modifiche e integrazioni:

superfici a seminativo utilizzate per coltivazioni agricole, comprese le coltivazioni in serra e sotto ripari fissi e mobili e le superfici consentite dai paragr. a) e b) dell'art. 55 del reg. (CE) 1782/2003

Impegni applicabili alle aziende agricole

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

In conformità all'articolo 2, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, modificato dal Decreto n. 13286 del 18 ottobre 2007, la norma prevede una durata massima della monosuccessione pari a cinque anni per i seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

Ai fini della presente norma è considerata come monosuccessione dello stesso cereale la successione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga”. Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
3. Nelle zone montane, in cui le coltivazioni a semina primaverile sono assai scarsamente coltivate o del tutto assenti, è ammessa la monosuccessione di cereali autunno vernini.

Obiettivo 3 - STRUTTURA DEL SUOLO:
Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1:
Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione

*Per l'impegno di cui al successivo punto a):
superfici di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del D.M. n. 12541 del 21/12/2006 e successive modifiche e integrazioni.*

*Per l'impegno di cui al successivo punto b):
superfici di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del D.M. n. 12541 del 21/12/2006 e successive modifiche e integrazioni.*

Impegni applicabili alle aziende agricole

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Essi devono assicurare, inoltre, un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

In conformità all'articolo 2, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, modificato dal Decreto n. 13286 del 18 ottobre 2007, la norma richiede:

- a) la manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo delle acque;
- b) l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di “tempera”) e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del terreno. Sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della norma di cui alla lettera a), la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

Sono ammesse deroghe nei seguenti casi in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. Dopo l'intervento è obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Obiettivo 4 - LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO:
**Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare
il deterioramento degli habitat**

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione

Superfici di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) del D.M. n. 12541 del 21/12/2006, e successive modifiche e integrazioni, che rimanda all'articolo 2, punto 2 del regolamento (CEE) 796/04:

“pascoli permanenti”: terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee) e non compresi nell'avvicendamento per cinque anni o più.

Impegni applicabili alle aziende agricole

In conformità all'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, modificato dal Decreto n. 13286 del 18 ottobre 2007, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di seguito indicati, al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque;
- d) rispetto del carico di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata non inferiore a 0,2 UBA/ha anno e non superiore a 4 UBA/ha anno.

Deroghe

In ordine al precedente impegno a), nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) 796/04 e successive modifiche e integrazioni,

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione
--

Ambito di applicazione

Superfici di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) del D.M. n. 12541 del 21/12/2006 e successive modifiche e integrazioni:

superfici a seminativo soggette all'obbligo del set aside e non coltivate per tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione e ammissibili all'aiuto diretto.

Impegni applicabili alle aziende agricole

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, è opportuno conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

In conformità all'articolo 2, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, modificato dal Decreto n. 13286 del 18 ottobre 2007, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, la norma prevede i seguenti impegni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) attuazione delle pratiche agronomiche ammesse, consistenti in operazioni di sfalcio o trinciatura, almeno una volta all'anno, entro il 10 ottobre e nel rispetto dei periodi di divieto sottoindicati:
 - tra il 15 febbraio ed il 15 luglio per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE ;
 - tra il 15 marzo ed il 15 luglio per le altre aree.
- c) E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione

In deroga all'impegno a), sui terreni ritirati dalla produzione sono ammesse *lavorazioni meccaniche* nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide.
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002.
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

II. Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

5. Lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti operazioni:

6. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificato:
 - a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione;
E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.
 - b. impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo;
 - c. unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, è ammesso l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 6 lettere a) e b) della presente norma non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione. Le operazioni attuate in deroga entro il periodo di divieto stabilito possono essere autorizzate anche avvalendosi della Autorità regionale competente in campo fitosanitario.

NORMA 4.3:
Manutenzione delle piante di olivo

Ambito di applicazione

Superfici di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d) del D.M. n. 12541 del 21/12/2006 e successive modifiche e integrazioni:

oliveti, con riferimento alla cura della pianta.

Impegni applicabili alle aziende agricole

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative.

In conformità all'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, modificato dal Decreto n. 13286 del 18 ottobre 2007, la norma prevede i seguenti impegni:

- a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
- b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali nonché evitare il rischio di incendi, effettuando in particolare la potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi.

Deroghe

- Per quanto riguarda l'impegno a), in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144;
- relativamente all'impegno b), in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario.

NORMA 4.4:
Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione

Superfici di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del D.M. n. 12541 del 21/12/2006 e successive modifiche e integrazioni:

qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti.

Impegni applicabili alle aziende agricole

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, a norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, modificato dal Decreto n. 13286 del 18 ottobre 2007, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;

Deroghe

1. In riferimento all'impegno di cui alla lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini del collegamento fra i terrazzi).
2. In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.